



**Valutazione e gestione dei rischi  
collegati allo stress lavoro  
correlato nella scuola**

**Stress lavoro correlato:  
aspetti normativi**

Dr. Gianni Trevisan Medico del Lavoro ASL 1



- In ambito nazionale, il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., ha specificamente individuato lo stress lavoro-correlato come uno dei rischi oggetto sia di valutazione (art. 28, comma 1) secondo i contenuti dell'Accordo Quadro, sia di una conseguente adeguata gestione dello stesso



- In sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive del Testo Unico, è stato attribuito alla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro il compito formulare indicazioni metodologiche sul corretto adempimento dell'obbligo, per indirizzare le attività dei datori di lavoro, dei loro consulenti e degli organi di vigilanza.



- In riferimento alla funzione di vigilanza, gli operatori dei Servizi devono essere in grado di entrare nel merito della valutazione e della gestione del rischio effettuate dalle aziende, verificando se queste, in ottemperanza all'art.28 del D.Lgs. 81/08, siano rispettose, oltre che dei contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, anche dei requisiti minimi previsti dalle indicazioni approvate dalla CCP.




- Viene indicato un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell'obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati



- Per quanto attiene ai compiti di vigilanza e controllo l'approccio consiste nell'esame del documento di valutazione di rischio per verificarne l'adeguatezza alla specifica realtà aziendale. Occorre in particolare scoraggiare l'adozione di documenti standard, espressione di una formalità senza contenuto, che non hanno coerenza con la situazione e non sono in grado di fornire indicazioni operative specifiche.



*Quali sono le indicazioni pratiche a cui attenersi per verificare il rispetto degli obblighi di legge nella valutazione dello stress lavoro-correlato ?*




- La valutazione dello stress lavoro-correlato deve rispettare sia i contenuti degli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/08, sia le indicazioni metodologiche della Commissione consultiva.



Il documento di valutazione dei rischi deve rispondere ai seguenti criteri:

- 1) la valutazione dei rischi deve essere eseguita in osservanza a quanto stabilito dalle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 28 D.Lgs. 81/08 art. 28 comma 1-bis)
- 2) la valutazione dei rischi deve corrispondere in forma esplicita alla realtà aziendale e definire i punti di seguito riportati.
  - a) criteri e metodi di valutazione;
  - b) figure aziendali coinvolte;





- c) descrizione dell'azienda e dell'attività lavorativa con particolare riguardo all'organizzazione del lavoro (orario di lavoro, organigramma, funzionigramma, ritmi, turni, ripetitività.....);
- d) individuazione dei lavoratori esposti al rischio per gruppi omogenei/partizioni organizzative;
- e) analisi del rischio e risultati;
- f) classificazione del rischio;
- g) livelli di approfondimento, se previsti e risultati;
- h) sorveglianza sanitaria, se prevista e protocollo sanitario;
- i) interventi di prevenzione e azioni di miglioramento comprese iniziative di promozione della salute dei lavoratori;
- j) il piano attuativo dei suddetti interventi con l'indicazione dei soggetti aziendali che vi devono provvedere;
- k) monitoraggio nel tempo ed aggiornamento periodico.



# LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

assente

incompleta

inadeguata

adeguata


Good practice  
Best practice



1)il datore di lavoro non ha valutato nessuno dei rischi lavorativi né tanto meno lo stress lavoro correlato, e di conseguenza non esiste alcun DVR o il Documento è talmente generico che è come se non fosse stato fatto:

- violazione dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08

punito con la pena prevista dall'art. 55 comma 1 lett. a) (oppure comma 2 in alcuni tipi di aziende o attività a maggior rischio);



2) il datore di lavoro ha valutato i rischi lavorativi ed esiste un DVR, ma tra questi non è stato valutato lo stress lavoro-correlato, ovvero la valutazione dello stress è talmente carente che è come se non fosse stata fatta:

- violazione dell'art. 28 comma 2 lett. a) primo periodo (ammenda da 1000 a 2000 euro), se adotta il documento di cui all'art. 17 co. 1 lett. a) in assenza degli elementi di cui ai predetti commi




3) Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione dello stress lavoro-correlato che è riportata nel DVR, ma non sono individuate le misure di prevenzione e il relativo piano attuativo:

- violazione dell'art. 28 comma 2 lett. b) c) e d), punito con la pena prevista dall'art. 55 comma 3.
- ammenda da 2000 a 4000 euro se adotta il documento di cui all'art. 17 co. 1 lett. a) in assenza degli elementi di cui ai predetti commi




- 4) Mancata consultazione preventiva del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (definizione del progetto di valutazione e pianificazione della sua attuazione)
- articolo 29, comma 2 sanzionato dall'articolo 55, comma 3 (+ art. 28, comma 1-bis)



- 5) mancata rielaborazione della valutazione del rischio stress in occasione di significative modifiche dell'organizzazione del lavoro o delle altre condizioni indicate dall'art. 29 comma 3:
- violazione dell'art. 29 comma 3, punito con la pena prevista dall'art. 55 comma 3:
- ammenda da 2000 a 4000 euro se adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), senza le modalità dei predetti commi




*In quali casi si può applicare l'istituto della disposizione previsto dall'art. 302bis del D. Lgs. 81/08 ?*



- In caso di incompleta o non corretta applicazione delle indicazioni metodologiche della Commissione consultiva, qualora il fatto non costituisca reato, l'organo di vigilanza può impartire una disposizione esecutiva ai sensi dell'art. 302bis, affinché la valutazione venga ripetuta, modificata o integrata.








## Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

- 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo



- *1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010*



## Articolo 6


### *Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro*

- 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:

....

- 8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:

m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (3)



## *Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi*

- 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
- 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Sanzioni penali per il datore di lavoro (art. 55, comma 1 lettera a):
- Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro




## *Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi*



- 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), redatto a conclusione della valutazione .... e contenere:
- *a*) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante all'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro , che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali di prevenzione (13)



## Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi




- 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione .... e contenere:
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; (14)



## *Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi*

- 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
- 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Sanzioni penali per il datore di lavoro (art. 55, comma 3):
- ammenda da 2000 a 4000 euro se adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), senza le modalità dei predetti commi (15)





## *Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi*

- 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
- Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. (16)

